



“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il **“Numero Blu” gratuito 1530** o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:
Capitaneria di Porto di Ancona: 071/502101 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Senigallia: 071/64780
Ufficio Locale Marittimo di Numana: 071/7360377
Sezione Staccata di Falconara Marittima: 071/9167370



Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.it o www.guardiacostiera.it/ancona oppure scrivi alla e-mail ancona@guardiacostiera.it



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI ANCONA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 22/2015

Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo di Ancona,
Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all’Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo e Numana;
Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172”;
Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 “Regola mento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;
Visto l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”;
Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n° 205”;
Visto l’articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963”, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante “Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura”;
Visto l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
Vista la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali”;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20/05/2004) e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”;
Vista altresì la Delibera di Giunta regionale in data 24/04/2012 recante modifiche al regolamento regionale n. 2 del 13 maggio 2004;
Viste le Norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree costiere” emanato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e le vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;

Vista l’Ordinanza n. 34 in data 24 aprile 2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 37/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 124/88 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto di balneazione, navigazione, ancoraggio e sosta nel bacino Fincantieri;

Vista l’Ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località Trave e la radice della scogliera stessa;

Vista l’Ordinanza n. 34/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona che disciplina l’attività del kite-surf;

Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso e che la particolarità del litorale di cui alle seguenti zone:

· spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata a nord dal cantiere navale Fincantieri ed a sud, dallo scoglio del Trave;

· spiaggia ricompresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dalla spiaggia dei Sassi Neri, impone di dettare una disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività che si svolgono nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei;

Sentiti i rappresentanti della Regione Marche, delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati e dell’Autorità Portuale;

Sentite altresì le associazioni di categoria dei concessionari balneari e dei sodalizi che effettuano attività di diving nel Circondario marittimo di Ancona;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;

Visto l’Accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, l’art. 14 del D.M. 18/03/1996 e le disposizioni attuative della Regione Marche (D.G.R. 874 del 24/07/2006, D.G.R. 525 del 21/05/2007, D.G.R. 785 del 11/06/2008 e D.G.R. 1307 del 03/08/2009);

Vista la Legge 25 marzo 1985 n.106 concernente il “Volo da Diporto o Sportivo” ed il D.P.R. 09/07/2010 n.133 concernente il “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 Marzo 1985 n.106 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”, 2^a edizione, del 24/05/2007 e, in particolare l’art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, i concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e i Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4.

E’ fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli, redatti in più lingue, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.

1.2 Quando il servizio di salvataggio non è garantito, i titolari di strutture balneari e di aree destinate a servizi per la balneazione hanno l’obbligo di:

- Issare la bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall’utenza;
- Posizionare cartelli monitori all’accesso (redatti in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO” o, in alternativa, altra dicitura prevista dal vigente regolamento regionale.

- Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente ordinanza e dalle norme regionali citate, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all'Autorità Marittima entro il 31 maggio, hanno l'obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibili agli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" o, in alternativa, altra dicitura prevista dal vigente regolamento regionale.

I citati cartelli, al fine di garantirne la massima visibilità, devono essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada e a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di garantirne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione.

1.3 E' fatto obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche ai titolari di concessioni e/o utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" delle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.2.

Qualora la concessione non venga svolta ad "uso esclusivo" delle colonie marine, si applicheranno le disposizioni generali sul servizio di salvataggio di cui al precedente punto 1.1

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche:

2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ad eccezione delle sotto indicate aree le quali, in considerazione della particolare morfologia della costa, le distanza è ridotta a metri cento (100), trattandosi di tratti di costa da ritenersi "a picco sul mare":

- Spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale "Fincantieri e, a sud, dallo scoglio del trave;
- Spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, nel limite nord, dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo e, nel limite sud, dalla "spiaggia dei Sassi Neri".

Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato - entro e non oltre il 01 giugno - dai concessionari di aree demaniali marittime, dai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari hanno altresì l'obbligo di verificare costantemente che i gavitelli mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento. Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

2.2 I concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite "sicure" (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori (redatti in più lingue) fissati su pali e riportanti l'indicazione "LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)" ovvero mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicante la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO".

2.3 E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere di informare l'utenza, nel modo ritenuto più opportuno, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi

(presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi.

Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno altresì essere segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti (redatti in più lingue).

- 2.4 Nella zona di mare di cui al punto 2.1, la navigazione ed il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 34/2012 in data 24/04/2012, in premessa citata, di cui si riporta stralcio in calce al presente provvedimento.
- 2.5 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 in premessa citato. Il conduttore è ritenuto responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

1. nei porti del Circondario Marittimo di Ancona;
2. nel porto di Ancona, in particolare, è inoltre vietata la balneazione nello specchio acqueo interno alla linea che congiunge il fanale rosso posto all'estremità del Molo foraneo nord (n° 3931 Elenco Fari e Fanali) con il fanale rosso posto all'estremità del Molo di protezione del bacino della Fincantieri n°3934 Elenco Fari e Fanali);
3. nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali del Circondario Marittimo di Ancona;
4. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ovvero pontili o passerelle di attracco di unità navali, per un raggio di metri 200 di distanza dai medesimi;
5. all'interno dei corridoi di lancio;
6. nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
7. in prossimità di condotte, di scolmatori e/o tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;
8. nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

ART. 4 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

4.1 Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari come definiti dalla Regione Marche con il regolamento regionale e sue successive modifiche e integrazioni in premessa citato (di cui si riporta stralcio in calce alla presente ordinanza), ovvero negli orari stabiliti in deroga dai Comuni previa intesa obbligatoria con l'Autorità Marittima, i concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - ed i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvataggio con l'obbligo di:

- almeno un assistente bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità a tal fine rilasciato da organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni;
- esporre in luogo ben visibile all'utenza copia della presente Ordinanza;
- prevedere, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte della concessione, l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

4.2 L'assistente bagnanti deve:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO";
- essere dotato di fischietto;
- tenere un comportamento corretto, vigilare l'area a lui assegnata, garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate dalle ordinanze vigenti e segnalare immediatamente, direttamente o

tramite il concessionario, all'Autorità Marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l'attività;

- verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, segnalando prontamente al concessionario le eventuali carenze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino.

4.3 L'assistente bagnanti non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve svolgere il proprio servizio stazionando presso la postazione di seguito individuata e/o vigilando sulla battaglia o sulla unità destinata al servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante.

4.4 L'assistente bagnanti deve altresì immediatamente adoperarsi, informando il concessionario, il responsabile della struttura o il referente del Comune o il responsabile della ditta per cui effettua il servizio, affinché l'utenza sia prontamente informata in caso di possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale").

In tale circostanza l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "attenzione! Moto ondoso in aumento". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il titolare della struttura balneare, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Autorità Marittima competente, tramite il numero 1530 o 071/502101 (Capitaneria di Porto di Ancona) per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il **NUMERO BLU 1530** (gratuito).

4.5 Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano organizzare il servizio di salvamento in maniera congiunta in modo da assicurare tale servizio con continuità, con un assistente bagnanti e relativa unità almeno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare. I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare apposita comunicazione scritta all'Ufficio Marittimo competente almeno quindici (15) prima dell'inizio del servizio, nella quale dovrà indicare la volontà di avvalersi del servizio congiunto, le concessioni demaniali marittime ed il fronte mare interessati, il numero e l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio, i nominativi e gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti, la denominazione della società fornitrice del servizio ed allegare idonea planimetria dalla quale sia identificato con certezza il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata. E' fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

L'assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o neglienti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato.

Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/1981, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

4.6 La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare - comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due (2) metri.

Presso la postazione devono essere sempre disponibili:

- un binocolo;
- un megafono;
- 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
- un'unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di un (1) salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di un paio di pinne di misura idonea, di una maschera e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;
- è data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d'acqua (acquascooter) previa comunicazione da inviare alla Capitaneria di Porto di Ancona da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno quindici (15) giorni precedenti l'avvio del servizio. Tale comunicazione dovrà contenere:
 1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistente bagnante – del personale da impiegare;

2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
5. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di acquascooter.

L'utilizzo della moto d'acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e munito di patente nautica;
- presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
- impiego della moto d'acqua adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione.
- Il mezzo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE" su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- Il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- Il conduttore e l'operatore presente a bordo devono indossare un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'impiego di tale mezzo viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

Detto mezzo navale deve essere condotto con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4.7 Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere garantito da assistenti bagnanti dedicati in aggiunta a quelli previsti lungo le spiagge, secondo le disposizioni in premessa citate.

Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO".

ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI

5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari in stato di efficienza e pronti all'uso corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.

5.2 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche con altoparlante.

5.3 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:

- a)** - tre bombole individuali di ossigeno da un litro con riduttori di pressione con mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all'uso;
 - o, in alternativa tre bombole di ossigeno del tipo monouso senza regolatore di pressione munite di mascherine pronte all'uso;
- b)** un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
- c)** un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- d)** una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Detto materiale dovrà essere collocato in locale idoneo, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove

devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma 5.3 del presente articolo.

ART. 6 – DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE E OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l'anno.

- 6.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
In particolare il segnalamento dovrà prevedere **di giorno** un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, **di notte** un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.
- 6.2 Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, fermo restando il divieto di transito nel limite dei 300 metri dalla battigia di cui al precedente articolo 2.
- 6.3 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 6.4 All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione di colore arancione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI IN ATTIVITA' DI NUOTO

- 7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Ancona.
- 7.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.
- 7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dal galleggiante di segnalazione, della luce lampeggiante gialla o del mezzo nautico di appoggio.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLA PESCA

- 8.1 Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 8.2, E' VIETATO nelle zone di mare riservate alla balneazione, come individuate nell'articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.
- 8.2 Fermo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 4/2012 del 09/01/2012, la pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni cui si fa rinvio ai sensi di legge.
Durante la stagione balneare E' VIETATA la pesca subacquea nelle zone di mare riservate alla balneazione e comunque entro metri cinquecento (500) dalle spiagge.
- 8.3 E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti e gli specchi acquei riservati alla balneazione con armi subacquee cariche.

ART. 9 - DISCIPLINA DEL KITE - SURF

L'attività del kite - surf deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 34/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona.

ART. 10 – ATTIVITA' DEI CENTRI DIVING

I sodalizi che effettuano attività di diving operanti nel Circondario Marittimo di Ancona hanno l'obbligo di garantire che le attività siano effettuate in aree sicure in cui non vi sia commistione con la libera navigazione.

I Centri DIVING che intendono effettuare immersioni nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Ancona hanno altresì l'obbligo di non ostacolare la navigazione delle unità in transito nella zona di mare prospiciente le aree riservate alla balneazione.

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee turistico/didattiche da parte dei centri DIVING, è fatto obbligo a questi ultimi, prima dell'avvio delle attività nel corso della stagione balneare, di:

- posizionare, in prossimità del limite esterno della fascia riservata alla balneazione, boe dedicate, le cui caratteristiche ed i punti di posizionamento in mare sono di seguito meglio individuati.
- Le boe dedicate dovranno essere installate a cura dei centri Diving che hanno l'obbligo, a propria cura e spese di monitorare e garantire la loro stabilità ed il corretto posizionamento;
- Il posizionamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di corpi morti il cui ancoraggio non dovrà incidere in via permanente con il fondale;
- Le boe dovranno riportare sulla parte emersa la scritta "SCUOLA SUB" , con relativo segnale previsto per il sub in immersione (bandiera rossa con striscia diagonale bianca).

I punti autorizzati per il posizionamento delle boe sono in prossimità delle seguenti aree:

- Scoglio Vela ;
- Molo Davanzali ;
- Due Sorelle;
- Sassi Neri;
- Secca delle Monache;
- Terza Secca del Passetto;
- Scalaccia – Zona Pietralacroce.

I Centri Diving che intendono operare avvalendosi delle boe dedicate sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- le unità appoggio hanno l'obbligo di ormeggiare in prossimità del limite esterno degli specchi acquei riservati alla balneazione, risultando così prontamente raggiungibili in presenza di eventuali situazioni di emergenza;
- le immersioni, partendo dalle suddette boe dedicate, potranno essere eseguite all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione (metri 300 o metri 100 per le zone a picco sul mare) previo posizionamento ed utilizzo dei previsti sistemi di segnalazione.
- per motivi di sicurezza, in ciascuna delle aree individuate, non potrà operare contestualmente più di un mezzo nautico con relativa squadra sub.

E' fatto obbligo ai centri diving di comunicare annualmente alla Capitaneria di Porto di Ancona la data di avvenuto posizionamento delle boe con indicazione delle relative coordinate geografiche (sistema WGS 84).

Il posizionamento di Boe dedicate in punti diversi da quelli sopra individuati, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima.

ART. 11 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA

11.1 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d'acqua (banana boat, ciambelle e similari).

11.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.

11.3 L'esercizio di tali attività deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 34/2012 del 24 aprile 2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento e di cui è parte integrante.

Dovranno essere osservate le prescrizioni ed istruzioni fornite dal costruttore.

11.4 La pratica delle attività in questione è, inoltre, subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori delle unità navali a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da altra persona esperta nel nuoto; fermo restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, le unità navali devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima; durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e le altre unità non deve essere inferiore a 12 metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti, unità od altri ostacoli in genere. Tutte le unità utilizzate in regime di locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima secondo le norme dettate dall'Ordinanza n. / relativa alla locazione e al noleggio;
- b) è fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell'attività di cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo - soggetto/elemento trainato (sciatore, galleggiante, paracadutista-paracadute), nonché di seguire o attraversare la scia ovvero effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di velocità; analogo divieto è posto a carico dell'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
- c) i mezzi nautici devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso con annessa collegata sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 mt.;
- d) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono garantire espressamente la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata;
- e) qualora l'esercizio delle attività di cui al presente articolo venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa quella rilasciata dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza dei bagnanti;
- f) ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista/sciatore o non più di un natante/galleggiante;
- g) lo sciatore/la persona munita di paracadute ovvero le persone trasportate con il galleggiante dovranno avere almeno 14 anni compiuti, nonché indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato, in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare, l'imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;
- h) nel periodo di validità dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre 300 metri dalla costa che dovranno essere raggiunti a remi o con il motore al minimo regime consentito, utilizzando appositi corridoi. L'unità rimorchiante il galleggiante comunemente denominato "banana-boat", qualora dovesse effettuare la partenza e l'arrivo dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando i corridoi debitamente autorizzati e riservati per tale attività, alla velocità minima consentita per la manovra. E' fatto obbligo per il conducente accertarsi che corridoi e corsie siano liberi da persone prima di intraprendere l'attraversamento;
- i) l'installazione di eventuali impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione;
- j) i natanti denominati "banana-boat" e similari, per essere rimorchiati, dovranno avere un certificato di conformità al prototipo omologato da cui si evinca l'idoneità degli stessi al rimorchio ed il numero massimo di persone trasportabili;
- k) le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati;
- l) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi anche potenziali di collisione.

ART. 12 – LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

13.4 L'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto è disciplinata dall'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Ancona alla quale si rinvia, ferme restando le vigenti disposizioni di carattere generale in materia.

ART. 13 – CORRIDOI DI LANCIO

13.1 Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, il posizionamento dei corridoi di lancio è consentito nei modi e in ossequio al vigente Regolamento regionale e successive modifiche e integrazioni in premessa citato.

All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio.

I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Ancona sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza su cui grava l'onere di mantenerlo in efficienza.

13.2 L'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili, potrà avvenire solo all'interno dei corridoi di lancio che devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore al limite di metri 20;
- lunghezza misurata a partire dalla battigia fino al largo, non inferiore a metri 300 (e, comunque, in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a venti metri nei primi cento metri e, successivamente a cinquanta metri;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione e dell'imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

I concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento devono assicurare la permanenza dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento.

Norme di comportamento:

13.3 Le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.

13.4 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi alla minima velocità di governo e, comunque, a velocità non superiore a tre (3) nodi ed in dislocaimento. In particolare, i conduttori di scooter acquatici devono mantenere una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.

13.5 E' fatto comunque divieto di sostare, ormeggiare ed ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, in quanto destinati solo al transito delle unità.

ART.14 – DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA, DI SCOOTER ACQUATICI/JET-SKY E NATANTI SIMILARI (WAVE JET/SEA SCOOTER/ECC.)

14.1 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo si estende all'intero anno.

14.2 I limiti di navigazione delle tavole a vela (windsurf e similari) e degli scooter acquatici e mezzi similari ed equiparabili è disciplinata dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 34/2012 in data 24/04/2012 in premessa citata, di cui si riporta stralcio in calce al presente provvedimento.

14.3 L'età minima per la conduzione dei natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati è di 14 anni; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi. La conduzione dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica, è vietata ai minori

di anni 16 mentre quella degli scooter acquatici e similari è comunque vietata ai minori di anni 18 ed a chi non è in possesso della patente nautica da diporto.

- 14.4 Nel corso della stagione balneare l'atterraggio e la partenza da riva delle tavole a vela e degli scooter acquatici e unità similari, deve avvenire solo entro appositi corridoi di lancio come precisato al precedente articolo 13 e secondo la disciplina ivi contenuta, ed in ogni caso con l'adozione della massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti. In mancanza dei corridoi di lancio i conduttori di tavole a vela possono attraversare le zone riservate ai bagnanti mantenendo la VELA AMMAINATA.
- 14.5 I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente alla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
- 14.6 gli scooters acquatici e mezzi ad essi similari e/o assimilabili devono obbligatoriamente essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore.
- 14.7 le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.

ART. 15 - TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITE

Fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 2 ed ai fini di sicurezza della navigazione:

- 15.1 Le imbarcazioni a vela o motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima competente.
- 15.2 Dette imbarcazioni, oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, devono avere una fascia larga almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili, con la seguente dicitura: "PORTATA PASSEGGERI N° _____" (indicando il numero prescritto nella relativa autorizzazione di cui al precedente punto 15.1).
- 15.3 Alle stesse imbarcazioni è vietato l'uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'utilizzo di apparecchi di riproduzione sonora oltre i 500 metri di distanza dalla costa, ad un volume limitato alle necessità di ascolto dei passeggeri.
- 15.4 Il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati.
- 15.5 Per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi gite possono essere individuate, dall' Autorità Marittima, apposite zone riconoscibili da particolari segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di noleggio, previa istruttoria da effettuarsi con le Amministrazioni interessate.
- 15.6 L'atterraggio e la partenza dalle spiagge possono essere consentiti a condizione che: a) le eliche siano schermate; b) sia installato un corridoio di lancio secondo le previsioni di cui all'articolo 13 della presente ordinanza; c) sia svolto un efficace servizio di vedetta secondo le modalità previste nell'autorizzazione rilasciata al soggetto che svolge l'attività; d) sia conclusa positivamente apposita istruttoria con tutte le Amministrazioni interessate; e) l'area non interessi zone frequentate da bagnanti.

ART. 16 – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS)

Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).

Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente n° 37/2012 e successive modifiche e integrazione e tutte le altre norme non compatibili o in contrasto con la stessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi :

- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171;
- del Decreto Legislativo n. 4/2012 in data 09/01/2012;
- degli articoli 650 e 673 del codice Penale.

La pubblicità della presente Ordinanza è assicurata mediante pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona e degli Uffici Marittimi del Circondario e nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera/ancona.it.

Ancona, 14 aprile 2015

f.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:
Capitaneria di Porto di Ancona: 071/502101 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Senigallia: 071/64780
Ufficio Locale Marittimo di Numana: 071/7360377
Sezione Staccata di Falconara Marittima: 071/9167370

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.it o www.guardiacostiera.it/ancona oppure scrivi alla e-mail ancona@guardiacostiera.it



“Regolamento Regione Marche n. 2 del 13 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”

.....*Omissis*.....

Art. 2

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.

.....*Omissis*.....

Art. 2 bis

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima.
2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.
3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle 10.00 alle ore 18.00.

.....*Omissis*.....

ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA n. 34/2012 in data 24/04/2012

....*Omissis*.....

ARTICOLO 1

(Navigazione nelle zone riservate alla balneazione)

Negli specchi acquei riservati alla balneazione del Compartimento Marittimo di Ancona, così come individuati nelle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare:

- a) è vietato il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi surf, wind-surf e kite-surf, ad eccezione dei natati a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò e similari e/o assimilabili (tavole da surf con remo, ecc).
- b) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ad uso pubblico;
- c) è vietata la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime;

Dall'obbligo di cui al punto a) sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa prestando la massima attenzione alla presenza di bagnanti e procedendo con la massima prudenza ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurare sempre il relativo controllo.

E' fatto obbligo ai bagnanti di mantenersi a debita distanza e comunque ad almeno dieci (10) metri dai mezzi impegnati in operazioni di campionamento.

Nello specchio acqueo immediatamente a levante della scogliera “del trave” e per duecento (200) metri dalla radice della stessa, è consentito l'ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa, con l'osservanza delle norme di sicurezza della navigazione contenute nell'ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località trave e la radice della scogliera stessa.

ARTICOLO 2

(Navigazione all'interno dei porti)

All'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona, lungo le rotte di accesso ai medesimi e comunque nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali, è vietata la navigazione di surf, tavole a vela (wind surf, kite surf e similari) e di unità a remi o a pedali, del tipo jole, pattini, sandolini, canoe, pedalò ed ogni altra unità simile e/o assimilabile.

È altresì vietata la navigazione degli scooters acquatici all'interno del porto mercantile di Ancona “*Porto Storico*”.

ARTICOLO 3

(Sci nautico, Paracadutismo ascensionale e traino giochi d'acqua)

L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito, nelle ore diurne ed in condizioni meteo marine assicurate (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1000 mt. dalla linea di battigia ed in ogni caso entro il limite massimo di un miglio nautico (metri 1852) dalla stessa.

L'attività di traino e dei giochi d'acqua (banana boat e similari) è consentita ad una distanza ricompresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia.

ARTICOLO 4
(Navigazione natanti)

Le unità a remi o a pedali ed i mezzi ad essi simili e/o assimilabili non possono navigare ed allontanarsi a distanza superiore a metri trecento (300) dalla costa.

Le tavole a vela e le piccole unità a vela (derive) non possono allontanarsi e navigare a distanza superiore ad un (1) miglio dalla costa.

ARTICOLO 5

(Moto d'acqua - scooters acquatici – acquascooters – jet sky, tavole a vela e Kite Surf)

Le tavole a vela, i Kite Surf, le moto d'acqua/gli scooters acquatici e tutti i mezzi ad essi simili ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare solo in ore diurne con mare e tempo assicurati, ad una distanza non superiore ad un (1) miglio dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore a metri cinquecento (500 metri).

Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d'onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio ad uso pubblico dislocati lungo il litorale.

ARTICOLO 6

(Ammaraggio mezzi idrovolanti e anfibi)

Durante la stagione balneare, gli apparecchi idrovolanti o anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1.000 (mille) metri dalla costa.

ARTICOLO 7

(Limiti di velocità)

Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e metri cinquecento (500) dalle coste a picco e metri mille (1000) dalle coste sabbiose, le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a dieci (10) nodi e con lo scafo in dislocamento, senza provocare sbuffi d'onda.

ARTICOLO 8

(Abrogazione di norme)

Le norme della presente Ordinanza abrogano la precedente n. 32/2011 in data 03/05/2011 e tutte le precedenti in contrasto o incompatibili con quanto disposto nel presente provvedimento.

ARTICOLO 9

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo in ogni caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e degli artt. 53 e 55 del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e successive modifiche nonché dell'art. 650 del Codice Penale.

Ancona, lì 24 aprile 2012

f.to **IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**
C.A.(CP) Giovanni PETTORINO